

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Esecuzione immobiliare n. 64/2021 RGE

Giudice: Dott. ssa Maura Manzi

Avviso di vendita giudiziariaSesto Esperimento

Il sottoscritto **Avvocato Stefano Massacesi**, Professionista Delegato all'espletamento delle vendite, come da ordinanza del 19.04.2023, prorogata sino al 31.12.2025

VISTO

Il provvedimento del 02.06.2025 con il quale il G.E. ha dichiarato decaduto l'aggiudicatario in relazione al solo lotto n. 3 con acquisizione della cauzione

AVVISA

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. che sono indette le operazioni di vendita del bene pignorato nella procedura in epigrafe, secondo le modalità di seguito descritte. Inoltre

AVVISA CHE

Presso il suo Studio in L'Aquila, in via Vittorio Veneto n. 7 (cell: 328/4556464, mail: stefanomassacesi@libero.it) il **giorno 08.10.2025 ore 15:00** dinanzi a sé avrà luogo la **VENDITA SENZA INCANTO** dell'immobile sotto indicato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e così come descritti nella relazione di stima allegata agli atti della procedura, stabilendo le seguenti modalità e condizioni

LOTTO 3

Piena proprietà del bene sito in L'Aquila in via Giancandido Pastorelli n. 16/A (catastalmente indicato in via del Beato Cesidio) identificati al NCEU di detto Comune foglio 80 part. 4535 sub 41, piano T, scala B, zona censuaria 1, cat. C/1, classe 5, sup. mq 104,00, r.c. euro 2.051,78

Trattasi di una porzione immobiliare destinata a negozio.

L'unità in oggetto distinta con il sub. 41 commerciale, attualmente utilizzata come deposito merci, è ubicata al piano terra ed è composta da un unico locale con bagno e antibagno. L'accesso avviene dalla corte condominiale (terrazzo su piano garage). Il locale non ha affacci sulla via pubblica. Lo stato conservativo è buono ed adeguato alla vetustà del bene, le finiture sono consone alla destinazione commerciale.

L'indicata unità è essenzialmente conforme al titolo edilizio considerato.

Non è stata reperita presso i competenti uffici la dichiarazione di agibilità postuma agli interventi edilizi indicati.

Dalla CTU risulta che le spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia a carico dell'unità sub 41 sono di euro 350,23, di cui euro 212,31 da rendiconto consuntivo al 31.12.2021.

Per quanto riguarda l'Attestazione A.P.E. ed in particolare per l'individuazione dei fabbricati e/o porzioni edilizie per i quali può essere esclusa la redazione degli stessi, va fatto riferimento ai criteri previsti all'art. 3 comma 3 lettere e) del D.Lgs. 192/2005 e ss. mm., pertanto l'unità immobiliare è soggetta all'attestazione di prestazione energetica.

Esito sisma 2009: categoria E, con lavori di ripristino post sisma completati.

La stessa unità è locata alla ditta: *** di ***a seguito di contratto di locazione commerciale del 18.02.2019 reg. il 18.02.2019 al n. ***

Il bene è di proprietà dei Signori ***(quota di 1/3), ***(quota di 1/3) e ***(quota di 1/3)

L'identificazione dei beni oggetto è meglio descritta dalla CTU del 28.01.2023, alla quale si rimanda per ogni ulteriore altra informazione.

La vendita avrà luogo ai seguenti prezzi:

LOTTO 3

Vendita al prezzo base di € 33.750,00

Offerta minima per la partecipazione € 25.312,50 (75% prezzo base)

Offerta minima in aumento € 3.000,00

Cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VENDITA SENZA INCANTO

1. La vendita avverrà senza incanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 570 e segg. c.p.c., previa presentazione di offerta di acquisto in busta chiusa da parte degli interessati; l'offerta è irrevocabile ai sensi del 3° comma dell'art. 571 c.p.c.. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

2. Alla vendita potrà partecipare chiunque, tranne il debitore. L'offerta di acquisto, che può essere fatta personalmente da persona fisica o da rappresentante legale di persona giuridica ovvero da procuratore legale (e non speciale), il quale potrà agire anche per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579, 3° comma c.p.c., deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla vendita, in via Vittorio Veneto n. 7, entro le ore 13:00 del giorno precedente la data fissata per l'esame e per la vendita (*escluso il sabato ed i giorni festivi e quindi entro le ore 13,00 del giorno precedente alla vendita e cioè del giorno 07.10.2025*). Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione e/o annotazione deve essere apposta sulla busta e, dunque, né il nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro.

3. L'offerta deve contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, residenza e/o domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) numero della procedura esecutiva e i dati identificativi del bene (comprensivi dei dati catastali) e del lotto per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);

d) l'elezione di domicilio nel Comune di L'Aquila, poiché in mancanza le comunicazioni saranno effettuate in Cancelleria;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

f) indicazione, qualora se ne intenda avvalere e se ne posseggano i requisiti, di regimi fiscali agevolati per la tassazione del decreto di trasferimento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

La busta dovrà contenere, a pena di nullità, oltre alla domanda in bollo da euro 16,00:

a) Copia fotostatica in vigore del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni. In caso di pluralità di persone andranno inserite altrettante fotocopie dei documenti sopra indicati;

b) Originale della procura speciale notarile o copia autentica rilasciata dal Notaio della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato, nonché copia del documento d'identità del procuratore;

c) Nel caso di presentazione dell'offerta da parte della società, dovrà essere indicata la denominazione sociale, sede della società, partita iva o codice fiscale ed allegata copia semplice della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato, nonché i dati anagrafici, documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;

d) Nel caso di minori, copia conforme dell'autorizzazione del Giudice tutelare ;

e) All'offerta dovrà essere allegato, oltre alla domanda di partecipazione ed agli allegati, un ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di agenzia operante in Italia, ovvero un vaglia della Banca d'Italia o vaglia postale "rosa", intestato a "Tribunale di L'Aquila – Proc. esec n. 64/21 RGE." di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Con espressa avvertenza che detta cauzione sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo nei termini e nelle modalità previste.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

La deliberazione sulle offerte avverrà nello Studio del Professionista delegato, sito in L'Aquila, in via Vittorio Veneto n. 7 **il giorno 08.10.2025 ore 15:00** ai sensi e per gli effetti dell'art.572 c.p.c.

Le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, delle parti e dei loro avvocati, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita.

Qualora per l'acquisto dei beni siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto indicato nell'avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ex art.588 c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita.

Qualora, invece, le due maggiori offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, salvo il caso che debba procedersi ad assegnazione, il bene verrà aggiudicato all'offerente che, nell'ordine: avrà prestato la cauzione più alta, avrà indicato il minor termine per il versamento del saldo prezzo, avrà depositato per primo la busta.

TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

In caso di aggiudicazione, il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciata dal Notaio in data non successiva alla vendita stessa.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI:

a) salvo quanto disposto, il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Procedura ed all'uopo acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (B.C.C.) – L'Aquila, entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

b) nel medesimo termine per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle spese di trasferimento e di cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche nella misura che sarà tempestivamente comunicata dal delegato successivamente all'aggiudicazione;

c) qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate e l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

d) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato, mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari

anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

e) nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e della trascrizione dei pignoramenti. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e della trascrizione dei pignoramenti. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

f) quanto agli eventuali oneri condominiali, si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 63, 2° comma, disp att c.p.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore per l'annualità in corso e per quella precedente, per tale potendosi intendere il richiamo a somme dovute e legittimamente deliberate;

g) gli importi occorrenti per la registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, spese per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti, nonché gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, come già indicato, saranno a carico dell'aggiudicatario.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al T.U. di cui al D.P.R. 06.06.2021 n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Di conseguenza l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Per gli immobili eventualmente realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Ai sensi dell'art. 560 c.p.c., solo dietro richiesta dell'aggiudicatario, dopo l'emissione del decreto di trasferimento, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione.

La partecipazione alla vendita giudiziale non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto. Maggiori informazioni sull'immobile si possono acquisire consultando la perizia di stima, alla quale si fa espresso rinvio anche per ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravante sui beni ed anche in ordine alla disciplina urbanistica vigente.

Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quanto stabilito nell'ordinanza di delega, da ritenersi unitamente alla perizia estimativa in atti, parte integrante del presente avviso di vendita, che saranno disponibili per la consultazione sul sito internet www.astejudiziarie.it; www.tribunale.laquila.giustizia.it.

Maggiori informazioni, anche relative alla generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ABRUZZO (I.V.G.)- tel. 0863/1940168 a chiunque vi abbia interesse.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONI:

Della vendita sarà data pubblica notizia:

a. mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega, mediante delega alla Società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.** a inserire l'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, incaricando la predetta società del versamento di Euro 100,00, oltre commissioni bancarie, quale contributo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, previsto dall'art. 18 bis del DPR n. 115/2002, per ogni singolo lotto, nonché autorizzando il pagamento di Euro 5,00 oltre I.V.A. a procedura a favore di Aste Giudiziarie Inlinea Spa a titolo di rimborso spese amministrative per il servizio di pagamento telematico del contributo di pubblicazione sul portale dei servizi telematici che sarà curato dalla stessa, nell'adempimento dell'incarico di "delegato parziale agli adempimenti pre-vendita";

b. mediante pubblicazione entro 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita su www.astegiudiziarie.it e almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto e fino al giorno delle vendite, sul sistema "**Rete Aste Real Estate**" dell'annuncio di vendita sui siti internet **Casa.it, Idealista.it e www.bakeca.it e www.subito.it**. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati inserendovi altresì: a) l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; b) l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione dei link ovvero dei siti internet www.astegiudiziarie.it e www.reteaste.tv ove sono disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita.

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti alla società ASTE GIUDIZIARIE INLINEA s.p.a., la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

a. a curare, su ordine del Professionista delegato, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima (compresi i suoi allegati) sul sito internet www.astegiudiziarie.it, nonché sul sito istituzionale del Tribunale di L'Aquila;

b. a curare tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione (nei modi e nei tempi su indicati) dell'avviso sui siti internet suindicati;

c. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;

d. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del sito www.astegiudiziarie.it, almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari.

Per ogni informazione e per concordare appuntamento per la visita all'immobile, oltre che tramite i servizi di prenotazione delle visite sul Portale delle Vendite Pubbliche e su altri siti internet indicati, si potrà fare riferimento al custode ai seguenti recapiti: Istituto Vendite Giudiziarie, Via Corradini, presso il Tribunale di Avezzano - tel. 0863/1940168, Fax: 0863/1940462; mail: ivgavezzano@gmail.com; pec: ivgavezzano@pec.it, recapito dei funzionari IVG ai numeri 328/5943787 e 366/4670370 ore ufficio, codice fiscale da inserire nel PVP per la prenotazione delle visite: VGLGTN60R03A187E.

Si indica, inoltre, il link per il modulo IVG per l'istanza di visita:
<http://www.ivgabruzzo.com/IstanzaVisitaBeni.htm>.

L'Aquila, lì 07.07.2025

Avv. Stefano Massacesi

Studio: via Vittorio Veneto n. 7

67100 – L'Aquila

Tel. 0862/295644

Cel. 328/4556464